



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2014

Modifica all’articolo 416-*bis* del codice penale per l’inasprimento delle pene per l’associazione mafiosa armata

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 416-*bis* del codice penale è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 1982 per segnare la specificità dell'associazione per delinquere che opera con metodo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, nonché al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. La particolare pericolosità sociale ed offensività delle associazioni mafiose ha giustificato, all'epoca, l'inasprimento delle pene rispetto alla tradizionale e conosciuta figura associativa dell'articolo 416. La gravità degli effetti dell'operato dei sodalizi mafiosi sul nostro territorio - ed in verità ormai a livello mondiale - esige ormai anche un ulteriore rafforzamento della funzione preventiva e dissuasiva della pena, in considerazione della delicatezza del bene giuridico protetto e del metodo mafioso impiegato, come riconosciuto anche dal recente «Rapporto per una moderna politica antimafia» che non ha però sinora trovato attuazione sul piano normativo. Se non vi è più ragione di mantenere le sanzioni per gli associati mafiosi ad un livello più basso ri-

spetto ad altri delitti associativi - quali ad esempio quelli delineati dal testo unico sugli stupefacenti - appare opportuno, in particolare, agire sul quarto comma del vigente articolo 416-*bis*, riferito all'associazione di stampo mafioso armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti, oltre alle finalità ed al metodo mafioso, hanno la disponibilità, per il conseguimento dei propri obiettivi, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Si tratta proprio del caso più frequentemente riscontrabile nelle grandi associazioni criminali. Il presente disegno di legge, perciò, è prioritariamente volto ad incrementare le pene, così da rendere le sanzioni davvero concretamente adeguate alla gravità del reato commesso. Per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione mafiosa armata, si prevede la pena dell'ergastolo. Le disposizioni del presente disegno di legge si applicheranno, oltre che alla mafia, alla camorra e alla 'ndrangheta, a tutte le associazioni, anche straniere, che avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. La dimensione ormai raggiunta dal fenomeno criminale, la rilevanza economica della penetrazione nel tessuto sociale, la capillarità dei rapporti intrecciati a livello amministrativo, politico ed istituzionale, richiedono un netto rafforzamento del sistema di repressione personale. A ciò provvede il presente disegno di legge, di cui si auspica, pertanto, un celere e positivo esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 416-*bis* del codice penale, quarto comma, le parole: «da quindici a ventisei anni» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell'ergastolo».

